



Comune di San Donaci

(Provincia di Brindisi)

ORDINANZA

N.31 del 03/05/2018

Protocollo

N.3898 del 03/05/2018

OGGETTO:

DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE CON RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI, RIMOZIONE, RECUPERO E SMALTIMENTO AMIANTOE ALLACCIAMENTO ALLA RETE PUBBLICA DI FOGNATURA NERA(Art.31, comma 2 D.P.R. n.380/2001 e ss.mm.ii., Art.133, comma 2 del D.Lgs n°152/2006, 3 e Parte IV del D.Lgs n°152/2006)

IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE: LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Premesso che:

- Ø le sig.re **SCALINCI Anna Maria** nata a Salice S.no (LE) il 04/12/1962 - C.F. SCLNMR66T44H708B e **VINCENTI Mina**, nata a San Pietro V.co (BR) il 23/01/1975 – C.F. VCNMNI75A63I119E sono entrambe proprietarie per 1/2 dell'immobile individuato in catasto al Foglio 18 particella 863;
- Ø con nota prot.n°9485 del 21/10/2016, è pervenuta una nota da parte del sig. Greco Antonio con la quale segnalava, presso l'abitazione confinante, della presenza di coperture in lastre di amianto e l'assenza di allaccio alla rete fognante;
- Ø che sull'immobile di cui si tratta è stata riscontrata la seguente documentazione:
 - Nulla Osta all'esecuzione dei lavori edili di cui alla P.E. n°156/1966, rilasciato al sig.r VINCENTI Rocco nato a Scorrano (LE) il 18/03/1913, riguardanti la “*Realizzazione di una casa di abitazione*” previsti alla via San Luigi sul fondo individuato in Catasto al Foglio 18 particella 863;
- Ø che in data 28/04/2017, espletate le preliminari ricognizioni documentali, è stato effettuato sopralluogo dall'ing.j. Francesco Panna, istruttore tecnico del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata e dal Comandante del locale Comando di Polizia Municipale, il Ten. Elia Vincenzo, durante il quale si è accertata la consistenza dell'immobile e dei manufatti ivi presenti e si sono effettuati rilievi metrici e fotografici;
Durante il sopralluogo è emerso che il fabbricato sopra identificato è difforme da quanto assentito con il predetto Nulla Osta in quanto:
 - Ø lungo tutto l'intero perimetro del cortile interno si trovano delle tettoie precarie, sicuramente

realizzate in epoche diverse, le cui coperture, poggiate su intelaiature realizzata con tubi in metallo, appaiono realizzate in parte in lamiera grecate in vetroresina, in parte in metallo e altre in lastre ondulate in fibrocemento, presumibilmente in amianto;

Ø è stato possibile constatare che in generale queste coperture hanno una larghezza che varia da circa 150 cm a circa 300 cm, con una altezza sempre inferiore all'altezza massima delle murature di confine e con il lato interno aperto;

Inoltre, da un controllo esclusivamente visivo è stata accertata l'assenza, lungo il marciapiede prospiciente l'intero prospetto del fabbricato, del chiusino di Fogna Nera, da cui si desume che il fabbricato non è allacciato alla rete Pubblica di Fognatura Nera;

Richiamata la propria nota prot.n°7910 del 15/09/2017 dello scrivente ufficio che dava avvio al procedimento di emissione ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, di allacciamento alla fognatura nera comunale e di rimozione e smaltimento amianto;

Dato atto che entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della presente comunicazione dell'avvio del procedimento, concessi ai sensi dell'art. 10bis della Legge 7 agosto 1990, n°241, non sono state presentate per iscritto osservazioni.

Considerato che

- 1) trova applicazione l'art. 31 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. in quanto le tettoie precarie rilevate lungo tutto l'intero perimetro del cortile interno risultano edificati in **assenza di titolo abilitativo**;
- 2) trova applicazione il comma 2 dell'art.133 del D.Lgs. 03/04/2006, n°152 "*Norme in materia ambientale*" dovuta alla mancata ottemperanza dell'Ordinanza Sindacale n°17 del 20/08/2013, prot.n°7261 di "*Allacciamento obbligatorio alla rete fognaria comunale*" in quanto, nonostante la zona sia dotata di Pubblica Fognatura Nera gli scarichi delle acque reflue domestiche del fabbricato non avvengono all'interno dell'impianto pubblico;
- 3) trova applicazione la parte quarta del D.Lgs. 03/04/2006, n°152 "*Norme in materia ambientale*" in quanto impone agli Enti Locali di esercitare i poteri e le funzioni di competenza di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, tra i quali rientrano:
 - alcune delle tettoie in quanto realizzate con lastre ondulate in fibrocemento, presumibilmente in amianto;...OMISSIS... Ai fini degli obblighi di tutela della privacy, il testo integrale del presente punto è riportato solo sull'originale, depositato agli atti dell'ufficio

Considerato che:

Ø il mancato allacciamento dell'utenza alla rete di fognatura nera pubblica è in contrasto con il Regolamento Regionale n°5 del 03/11/1989 - art. 3 (Disciplina delle pubbliche fognature), il quale prevede che:

- "nelle zone già servite da pubblica fognatura gli scarichi provenienti dagli insediamenti civili e/o produttivi devono essere allacciati alla stessa",
- il mancato allacciamento degli scarichi alla rete di pubblica fognatura nera comunale comporta il possibile perdurare di condizioni di rischio igienico-sanitario e di inquinamento della falda acquifera e contrasta con l'esigenza di migliorare la qualità ambientale del territorio;

Ø lo smaltimento dei liquami, da parte degli utenti, attraverso sistemi fognari e depurativi non regolamentati, diversi dall'allacciamento alla fognatura pubblica, può essere causa di danno ambientale ed in particolare di inquinamento della falda acquifera, situazioni sanzionabili ai sensi delle normative vigenti anche penali;

visto il D.Lgs. n. 141/99 e la L. Regionale n. 28 del 1999 che individuano in Acquedotto Pugliese S.p.A. (nel seguito: AQP) il Soggetto Gestore unico del Servizio Idrico Integrato (nel seguito: S.I.I.) nei Comuni ricompresi nell'ATO Puglia fino al 31.12.2018;

vista la Convenzione del 30.09.2002 sottoscritta dal Soggetto Gestore AQP con il Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia;

viste le precedenti Ordinanze Sindacali, ed in particolare la n°17 del 20/08/2013, prot.n°7261, con la quale si ordinava a tutti i proprietari, o titolari di diritti reali, dei fabbricati, a qualsiasi uso adibiti, ad allacciarsi alla rete pubblica di fognatura nera presentando idonea richiesta di allaccio all'Acquedotto Pugliese.

vista la necessità di eliminare situazioni di rischio presenti sulle coperture o altri manufatti degli edifici che potrebbero essere danneggiati, mediante attuazione di uno specifico procedimento di bonifica come previsto dal D.M. 06/09/1994;

visto il Titolo IX, capo 3° del D. Lgs. n°81/08 "Protezione dei rischi connessi all'esposizione all'amianto";

vista la Deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n°1070 del 16 maggio 2011 dal titolo "Decreto legislativo 9 aprile 2008 n°81 e s.m.i. - Titolo IX Sostanze Pericolose - Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'Amianto: Linee di Indirizzo". Presa d'atto;

vista la Legge 27/03/1992 n°257 recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;

visto il D.M. 06/09/1994 in merito alle metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3 e dell'art. 12 comma 2 della Legge 27/03/1992, n°257 relativa alla cessazione dell'impiego di amianto;

Ritenuto necessario applicare la sanzione minima prevista dall'art.113, comma 2 del D.Lgs. 152/2006, pari ad euro 6.000,00

visto il Nulla Osta all'esecuzione dei lavori edili di cui alla P.E. n°156/1966, riguardanti la "Realizzazione di una casa di abitazione" previsti alla via San Luigi sul fondo individuato in Catasto al Foglio 18 particella 863;

visti gli artt. 889 e 901 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°262, Approvazione del testo del Codice Civile;

visto il d.P.R. n°81/2008;

visto il TULLSS n°1265 del 27/07/1937;

visto il D.Lgs. 152/2006 in particolare l'art 100 e seguenti e l'art. 133 e seguenti;

visto il D.P.R. n.380/2001 e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento Edilizio Comunale e le Norme Tecniche di Attuazione;

visto il Verbale di sopralluogo del 28/04/2017;

visti gli artt.7 e 8 della legge n°241/1990;

visto l'art. 8 della legge n°69 del 18 giugno 2009;

Visto l'art. 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267 e s.m.i.;

...OMISSIS... Ai fini degli obblighi di tutela della privacy, il testo integrale del presente punto è riportato solo sull'originale, depositato agli atti dell'ufficio

Per le motivazioni sopra esposte

ORDINA

nei confronti delle signore

Ø **SCALINCI Anna Maria** nata a Salice S.no (LE) il 04/12/1962 - C.F. SCLNMR66T44H708B;

Ø **VINCENTI Mina**, nata a San Pietro V.co (BR) il 23/01/1975 – C.F. VCNMNI75A63I119E

entrambe proprietarie per 1/2 dell'immobile individuato in catasto al Foglio 18 particella 863;

1. **di provvedere**, a propria cura e spese, entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta) con effetto dalla data di notifica della presente ordinanza, alla demolizione delle opere indicate in premessa per le quali trova applicazione l'art. 31 del d.P.R. n°380/2001, ed **al ripristino dello stato dei luoghi** in quanto:

- le tettoie precarie rilevate lungo tutto l'intero perimetro del cortile interno risultano edificati in **assenza di titolo abilitativo**;

2. **di provvedere immediatamente**, e comunque entro e non oltre il termine di giorni 30 (trenta) dalla notifica della presente Ordinanza, a mezzo di ditte specializzate e tecnici qualificati, **alla rimozione, al recupero e allo smaltimento delle lastre in fibrocemento Eternit**, presenti presso l'immobile sito alla via San Luigi n°63, adottando tutti gli accorgimenti atti ad evitare pericoli per la salute pubblica e privata;

3. **di a provvedere**, entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta), dalla notifica della presente Ordinanza, **all'allacciamento alla rete pubblica di fognatura nera**, presentando all'Acquedotto Pugliese S.p.A. relativa richiesta di allaccio;

il tutto dando comunicazione all'ufficio urbanistica del Comune di San Donaci dell'inizio e della conclusione dei lavori, previa nomina di un Direttore dei Lavori e delle imprese esecutrici, allegando la documentazione prevista in adempimento alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavori e gestione dei rifiuti edili;

...OMISSIS... Ai fini degli obblighi di tutela della privacy, il testo integrale del presente punto è riportato solo sull'originale, depositato agli atti dell'ufficio

INGIUNGE

Alle sig.re **SCALINCI Anna Maria** nata a Salice S.no (LE) il 04/12/1962 - C.F. SCLNMR66T44H708B e **VINCENTI Mina**, nata a San Pietro V.co (BR) il 23/01/1975 – C.F. VCNMNI75A63I119E al pagamento della sanzione amministrativa pari ad € 6.000,00 ai sensi dell'art.113 comma 2 del D.Lgs 152/2006 da versare sul C/C n°62307341 intestato a Tesoreria Comunale di San Donaci, con la seguente causale: “*sanzione amministrativa art.113 c.2 D.Lgs 152/2006*” entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla notifica della presente ordinanza;

...OMISSIS... Ai fini degli obblighi di tutela della privacy, il testo integrale del presente punto è riportato solo sull'originale, depositato agli atti dell'ufficio

DISPONE

che in caso di inottemperanza a quanto disposto nella presente Ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio, in danno ai soggetti responsabili ed al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, mediante iscrizione a ruolo delle relative somme e riscossione coatta delle stesse, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dall'art.50 del D.Lgs.vo n° 267/2000.

DISPONE

1. che la presente ordinanza venga notificata ai soggetti sopra identificati;
2. l'invio in copia della presente ordinanza, una volta notificata, a:
 - Ufficio di Polizia Municipale di San Donaci per la verifica dell'osservanza della stessa;
 - Alla Procura della Repubblica di Brindisi;
 - Al Presidente della Giunta Regionale di Bari;
 - Alla Provincia di Brindisi, Servizio Ambiente ed Ecologia, per gli adempimenti di competenza
 - Al Comandante della Stazione dei Carabinieri di San Donaci;

COMUNICA

che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, i sensi della legge 1034/1971, entro 60 giorni dalla notifica della presente, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n°1199.

AVVERTE

che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza, si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per l'applicazione dei disposti dell'art. 650 del codice penale nonché alle procedure sopra esposte.

Il Responsabile del Servizio

Settore LL.PP.-Urbanistica

Dott. Ing. Arcangelo ARNESANO

Parere di regolarità tecnica
ex art. 147 bis D.Lgs. 267/00.

IL DIRIGENTE

f.to Ing. Arcangelo ARNESANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 419

La presente Ordinanza Dirigenziale, quale documento formato ai sensi del Dlgs 445/00, dell'art. 20 del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii., è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di San Donaci (sito istituzionale: www.comune.sandonaci.br.it) in estratto dell'originale informatico e sottoscritta con firma digitale del Responsabile del servizio competente per rimanervi gg. 15 consecutivi. E' conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge.

Dalla sede Municipale, addi 03/05/2018

IL MESSO COMUNALE
f.to Biagio PEZZUTO

IL DIRIGENTE
f.to Ing. Arcangelo ARNESANO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

San Donaci, 10/05/18

IL DIRIGENTE
f.to Ing. Arcangelo ARNESANO